

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Jean-Noël Castanet

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso della società Compagnie des bateaux mouches;
- annullare la decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 dicembre 2008, causa T-365/06;
- condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario⁽¹⁾. A tale riguardo, contesta in primo luogo al Tribunale di non avere tenuto conto del carattere distintivo intrinseco che il marchio avrebbe avuto sin dall'origine. In secondo luogo, tale carattere distintivo sarebbe anzi stato mantenuto e rinforzato nel tempo attraverso lo sfruttamento fatto dalla ricorrente. Infatti, il marchio «BATEAUX MOUCHES» sarebbe apposto sulle imbarcazioni utilizzate dalla ricorrente — e da essa soltanto — per le gite turistiche sulla Senna, l'utilizzo dei termini «bateaux mouches» sui motori di ricerca di internet rinvierebbe direttamente al sito della ricorrente e quest'ultima avrebbe attuato una politica attiva di difesa del proprio marchio contro ogni utilizzazione abusiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere interpretato erroneamente i criteri giurisprudenziali che consentono di dimostrare l'acquisto, mediante l'uso, del carattere distintivo del marchio «BATEAUX MOUCHES». Infatti, gli elementi idonei a dimostrare il carattere distintivo del marchio, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di detto marchio, l'importanza degli investimenti accordati dall'impresa per promuoverlo, la proporzione dei mezzi coinvolti che identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio, avrebbero dovuto essere analizzati dal Tribunale in modo globale, e non parziale.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia) il 25 febbraio 2009 — ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Istituto della Stampa SpA)/Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione di massa)

(Causa C-81/09)

(2009/C 102/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.(Istituto della Stampa SpA)

Resistente: Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione di massa)

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 68/151/CEE, che all'art. 1 così dispone: «Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società: (...) — per la Grecia: ανώνυμη εταιρία [società per azioni]» osti all'introduzione di una disposizione nazionale, come l'art. 4, n. 3, della legge 2328/1995, nella parte in cui prevede che le ammende comminate ai paragrafi precedenti dello stesso articolo per il caso di violazioni della normativa vigente e delle regole di deontologia che disciplinano il funzionamento delle emittenti televisive siano inflitte non soltanto alla società titolare della licenza per la costituzione e gestione dell'emittente televisiva, ma anche, in solido con essa, a tutti i soci che detengano più del 2,5 % del capitale azionario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Συμβούλιο της Επικρατείας (Grecia) il 25 febbraio 2009 — Dimos Agios Nikolaos Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

(Causa C-82/09)

(2009/C 102/24)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Συμβούλιο της Επικρατείας